REGOLAMENTO (CEE) N. 2031/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1990

relativo alla modulazione del prezzo di entrata per l'uva da tavola originaria di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune distribuzioni previste per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma degli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una modulazione del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli originari di questi paesi tenendo conto del bilancio annuo degli scambi compilato per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei [2];

considerando che l'esame dell'andamento prevedibile delle correnti di esportazione di uve da tavola originarie di Cipro nel quadro dell'andamento complessivo del mercato comunitario, evidenzia la necessità di attuare la modulazione del prezzo di entrata per tale prodotto;

considerando che la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo di entrata dell'uva da tavola, previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 [4]; che l'obiettivo ricercato può essere raggiunto attraverso una riduzione di un sesto; che tale riduzione, prevista per il periodo dal 4 giugno al 4 agosto e limitatamente a determinati quantitativi, nel rispetto degli accordi mediterranei, è applicabile tuttavia solo a partire dal 21 luglio, data di entrata in vigore del prezzo di riferimento delle uve da tavola;

considerando che, affinché il sistema sia efficente, occorre seguire l'andamento delle importazioni di tali prodotti; che, in proposito, i quantitativi di uve da tavola importate all'interno del contingente tariffario del 1990 sono controllati statisticamente nell'ambito della gestione di tale contingente, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3410/89 del Consiglio [5]; che è opportuno sottoporre a sorveglianza comunitaria i quantitativi importati al di fuori di tale contingente e limitatamente a un massimale di 10 500 t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 delle uve da tavola originarie di Cipro, di cui al codice NC 0806 10 19 (numero progressivo 190040), l'importo da dedurre come dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto di un sesto nel periodo dal 21 luglio al 4 agosto 1990. Tale riduzione si applica limitatamente ad un quantitativo di 10 500 t.

Articolo 2

1. Le importazioni di uve da tavola originarie di Cipro, effettuate in eccesso rispetto al contingente tariffario di 8 900 t stabilito dal regolamento (CEE) n. 3410/89, ma entro i limiti del massimale di 10 500 t di cui all'articolo 1, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Le imputazioni ai quantitativi rispettivi si effettuano ogniqualvolta i prodotti sono presentati all'ufficio doganale sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnati da un certificato di circolazione delle merci.

I prodotti possono essere imputati a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a partire dalla quale non è più applicabile il presente regime preferenziale.

Il grado di esaurimento dei quantitativi si constata a livello comunitario in base alle importazioni imputate a norma del primo e secondo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra enunciate, con la frequenza e nei termini indicati al paragrafo 4.

3. La Commissione comunica agli Stati membri la data a partire dalla quale cessa di essere applicabile il presente regime preferenziale non appena sono raggiunti i quantitativi di cui trattasi.

[1] GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.
[2] GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
[5] GU n. L 329 del 15. 11. 1989, pag. 5.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza di ogni decade, un resoconto delle operazioni di imputazione.

5. La Commissione può adottare i provvedimenti amministrativi utili per organizzare le modalità di gestione contemplate dal presente articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri collaborano strettamente con la Commissione per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 1990. Tuttavia, qualora il contingente tariffario sia esaurito prima di tale data, la Commissione comunica agli Stati membri la data a partire dalla quale si applicano gli articoli 2 e 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione